



REGIONE CAMPANIA

AREA 04 - SETTORE 02

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0112642 14/02/2012
n. 1112642 - Contenzioso Amministrativo e Tributario

Attribuzione: Settore tecnico servizio provinciale agricoltura e C.E.P.

Classifica: 11.1.34.



A.G.C. (11)
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore (11)
Tecnico Amministrativo Provinciale
Agricoltura e Centri Provinciali (Ce.P.I.C.A.)
Via Porto, 4
84121 Salerno

Oggetto: Sentenza TAR Campania Sez. III
n. 3970/11 del 25/07/11

STAPA e CePICA - Salerno
Preso in carico il 14 FEB. 2012

In riscontro alla nota di pari oggetto, prot. 026290 del 12/01/2012, con la quale Codesto Settore chiede parere di congruità in ordine alle spese e ai diritti richiesti dall'avv. Stefano Bertuzzi, si evidenzia che tale liquidazione è stata quantificata dall'Organo Giurisdizionale nel dispositivo sia della sentenza n. 3970/11 che dell'ordinanza cautelare n. 291/11.

Con riferimento alla voce "rimborso forfettario 12,50%" si rileva la non legittimità della pretesa atteso che il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi della tariffa professionale forense, non è automatico e quindi non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo apposita domanda del professionista rivolta al giudice, in applicazione dei principi previsti dagli art. 99 e 112 cod. proc. civ. (Cass. 24081 del 26 novembre 2010).

Si precisa, infine, che tra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta a titolo di c.p.a. e di I.V.A. tant'è che la sentenza di condanna al pagamento di dette spese costituisce titolo esecutivo per conseguire anche siffatti rimborsi, trattandosi di oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento dei diritti e degli onorari.

15/1/2013

SCARICATO

IL COORDINATORE DELL'AREA

Avv. Maria d'Elia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

I sottoscritti:

__Tangredi Raffaella__ c.f. __TNGRFL64R48B608M__

nata a __Cannalonga__ (SA) il __08__ / __10__ / 1964 ,

residente a __Cannalonga__ (SA) in __Piazza della Libertà, __ n° __2__

__Rea Carmela__ c.f. __REACML86A45L628K__

nata a __Vallo della Lucania__ (SA) il __05__ / __01__ / 1986 , residente a

__Cannalonga__ (SA) in __Piazza della Libertà, __ n. __1__ ,

__Rea Antonietta__ c.f. __REANNT89B59L628K__

nata a __Vallo della Lucania__ (SA) il __19__ / __02__ / 1989

residente a __Cannalonga__ (SA) in __Piazza della Libertà, __ n. __1__ ,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARANO

- di essere coeredi e legittimi eredi di Rea Toribio deceduto in data 30/10/2011;
- di non aver provveduto al pagamento delle spese processuali agli Avv. Cugini e Bertuzzi del Foro di Roma all'uopo incaricati per la difesa nei giudizi promossi dal sig. Rea Toribio al TAR Campania Sez. III: ordinanza n. 291 del 11/02/2011 e sentenza n. 3970 del 25/07/2011 che condannava la Regione Campania al pagamento delle spese processuali per complessivi € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00) oltre accessori rispettivamente per € 2.000,00 (Duemila/00) per sentenza n. 3970/2011 ed € 500,00 (Cinquecento/00) per ordinanza n. 291/2011;
- di acconsentire al pagamento degli importi sopra specificati agli Avv. Cugini e Bertuzzi del Foro di Roma da parte della Regione Campania soccombente nei succitati giudizi.

Cannalonga, 30/09/2013

FIRMA DEI DICHIARANTI

Tangredi Raffaella
Rea Carmela Rea Antonietta